



Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Alla FLP Ecofin- Agenzie Fiscali
Coordinamento Regione Marche

e p.c. all'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale delle Marche
Area di Staff

OGGETTO: Risposta a nota del 04/09/2019 in relazione all'avvio procedura di raffreddamento dei conflitti ai sensi dell'articolo 10 del CCNI Agenzia delle Entrate

In risposta a quanto richiesto da codesta sigla sindacale, si rappresenta quanto appresso.

L'art. 27 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 istituisce la Banca delle ore, *al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione di lavoro straordinario o supplementare*¹.

Ciò comporta che nella Banca delle ore possono confluire solamente ore lavorate a titolo di straordinario (o supplementare), che rimangono regolamentate dalla disciplina sullo straordinario.

Infatti, lo stesso art. 27 esige al comma 2 che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere *debitamente autorizzate* e che per le ore confluite in Banca delle ore l'utilizzo come riposi compensativi avviene *compatibilmente con le esigenze di servizio*.

Pertanto, anche l'art. 25 dello stesso CCNL, nel premettere al comma 1 che *le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali*, rimarca al comma 2 che *la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata*.

¹ Per lavoro supplementare è inteso, ai sensi dell'art. 59 dello stesso CCNL, il lavoro svolto in regime di part-time verticale o orizzontale oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro.

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Dunque le ore confluite nella Banca delle ore, in quanto derivanti da lavoro straordinario, sono disciplinate alla stessa stregua di quelle previste dall'art. 25.

E' la stessa normativa, pertanto, che stabilisce l'obbligatorietà dell'autorizzazione data al dipendente dal Responsabile della struttura a cui egli sia assegnato per l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario confluibile o meno in Banca delle ore.

Quanto accennato da codesta sigla sindacale FLP nella nota del 04/09/2019, circa la modifica unilaterale della Disposizione di servizio n. 83/2016, non è corrispondente a quanto risultante in atti, posto che nella predetta Disposizione di servizio non vi è alcun accenno alle ore di prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate e confluite in Banca delle ore. Neanche è dato trovare ciò nel verbale e nell'accordo del 05/12/2016 tra la D.P. di Pesaro e Urbino e le OO.SS.-RSU, come invece sostenuto da codesta FLP.

Dunque, con la Comunicazione di Servizio n. 4/2019 non vi è stata alcuna violazione di accordi a suo tempo firmati con le OO.SS., semmai con essa è stato correttamente adeguato ai dettami normativi quanto richiesto per le prestazioni di lavoro straordinario confluibili o meno in Banca delle ore.

Infine, si puntualizza che non si è contravvenuto né all'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. n. 165/2001, né a quanto previsto dal CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 agli artt. 4 e 9 come espressamente citati da codesta sigla sindacale, in quanto la materia oggetto della Comunicazione di Servizio n. 4/2019 non rientra tra quelle per le quali scaturisce l'obbligo di informazione, consultazione o contrattazione a norma degli artt. 4, 5 e 7 dello stesso CCNL, a cui anche l'art. 5 D.Lgs. n. 165/2001 tramite l'art. 9 dello medesimo D.Lgs. rinvia. Di conseguenza, legittimamente la citata Comunicazione di Servizio non è stata trasmessa per conoscenza alle OO.SS. ed alla RSU, essendo un atto rientrante nell'esclusiva competenza del Direttore Provinciale (a norma del citato art. 5 D.Lgs. n. 165/2001).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Giovanni Giurato

Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino – Via Mameli n. 9 – 61121 Pesaro
Tel. 0721-1721111 – e-mail: dp.pesarourbino@agenziaentrate.it